



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVERLLINO

LOTTO 21 (CIG 9343641878)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVERLLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 13/03/1956, Codice Fiscale: [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Roche Diagnostics S.p.A., sede legale in Monza (MB), al Viale G.B. Stucchi n. 110, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10181220152, P. IVA 10181220152, domiciliata ai fini del presente atto in Monza (MB), al Viale G.B. Stucchi n. 110, in persona dei Procuratori Sig.ra Concetta Patera nata a Monza (MB) il 06/01/1970 e domiciliata per la carica presso la sede della società, C.F. [REDACTED] e Sig.ra Noemi Maria Brambilla nata a Monza (MB) il 01/11/1972, C.F. [REDACTED]. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 446.208,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
21	9343641878	€ 446.208,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano Monza Brianza Lodi;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con [REDACTED] INPS 277944845, [REDACTED] a [REDACTED] e con scadenza il 28/01/2021;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED], intrattenuti dal medesimo presso l'istituto Deutsche Bank S.p.A. ABI 05101 - CAB 20100 [REDACTED].

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da **Donato De Luca SpA, polizza n. 00601000000000000000** alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Arturo Sorrentino, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa

dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 0552617111 - PEC.tochediagnostica@legamail.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°21 - CIG: **9343641878**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente

sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai

suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO 2 (CIG 9341812323)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 13/03/1958, Codice Fiscale ~~REDACTED~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Cepheid S.r.l., sede legale in Milano, alla Via Melchiorre Gioia n.8, P. IVA 07599490963, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, alla Via Melchiorre Gioia n.8, in persona del Procuratore Sig.ra Stefania Macchi, nata a Dasto (A.S.) il 25/07/1974 e residente in San Teodoro (CO) alla Via Cialini n.13, C.F. 31000270748 e P.IVA 05000000748. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 122.048,00** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 10.440,00 €**

Lotto	CIG	Importo Obbligatori	Importo Auspicabili	Importo Totale
22	9343647D6A	€ 122.048,00	€ 10.440,00	€ 132.488,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo INAIL 43312237, in data 02/02/2024, con numero di protocollo INAIL 01/05/2024.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul ~~_____~~ intrattenuti dal medesimo presso ~~_____~~
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato “B- Capitolato Speciale d'Appalto” si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~Intesa San Paolo SpA, polizza n. 0000000071501~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Stefania Macchi, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di

curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
~~tel. 0267223656 - PEC: cephedhalingre@legalmil.it~~
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°22 - CIG: **9343647D6A**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
APELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, ~~_____~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Instrumentation Laboratory S.p.A., sede legale in Milano, alla Via Monza n. 338, 20128,, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 02368591208, P. IVA 02368591208, domiciliata ai fini del
presente atto in Milano, alla Via Monza n. 338, in persona del Procuratore Sig.ra Serenella Anna
~~_____~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale
interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa
potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito
per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 1.489.102,28** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 38.608,40** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo obbligatori	Importo auspicabili	Importo totale
5	9341873579	€ 911.110,28	€ 0,00	€ 911.110,28
32	934381580F	€ 577.992,00	€ 38.608,40	€ 616.600,40

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita
agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIIA di Milano;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo 11728_27789278, in data 22/03/2023 e con scadenza il 20/01/2024;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

- disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
 9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
 10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED], intrattenuti dal medesimo presso l'Istituto [REDACTED] IBAN [REDACTED] C.A.B. [REDACTED].
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~CAUZIONE, polizza n. 0007050, 0007051~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Serenella Anna Natella, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa

dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
~~tel. 02257824 - PEC: informazioni@comet.org.it - comet@comet.org.it~~
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N°5 - CIG: **9341873579**
 - LOTTO N°32 - CIG: **934381580F**
- Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà

opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

*Per il Fornitore
Instrumentation Laboratory SpA*

Dott. _____

*Sig.ra Serenella Anna Natella
Procuratore*

Firma _____

Firma documento firmato digitalmente

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

*Per il Fornitore
Instrumentation Laboratory SpA*

*Sig.ra Serenella Anna Natella
Procuratore*

Firma documento firmato digitalmente

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a ~~Avellino, il 15/03/1958, Codice Fiscale:~~
~~02284130649~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

AB Analitica S.r.l., sede legale in Padova (PD), alla Via Svizzera n. 16, 35127, iscritta al Registro
delle Imprese di Padova al n. 02375470289, P. IVA 02375470289, domiciliata ai fini del presente
atto in Padova (PD), alla Via Svizzera n. 16, in persona dell'Amministratore Unico e legale
rappresentante Dr.ssa Micaela Fabbro nata a ~~Treviso il 27/03/1955 e residente in Treviso alla~~
~~Via Col di Lana n. 10, C.F. FDB101301091074~~. Nel contesto del presente atto indicato come
"Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse
della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua
firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 257.500,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
42	934396757F	€ 257.500,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita
agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

- bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
 6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Padova;
 7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo 73799-20199150-1-1-1 20/01/2021 e con scadenza il 27/03/2021;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED], intrattenuti dal medesimo presso l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A. - ABI 0369 - CAB 12131 - IBAN IT 08771036901213110000000073000 [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Generali Italia S.p.A., polizza n°. 440254749 alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Dr.ssa Micaela Fabbro, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di

curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

tel. 047610700 - PEC ufficiologia@asbmilano.it

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°42 - CIG: **934396757F**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Moscati

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO (CIG 93437599D8)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, ~~nato a Napoli, il 15/03/1958, Codice Fiscale 01948180649~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Accelerate Diagnostics S.r.l., sede legale in Roma, alla Via Toscana n. 1, 00187, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 13866771002, P. IVA 13866771002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, alla Via Toscana n. 1, in persona del legale rappresentante Dr. Carlos Faro Fortes ~~nato a Barcellona (Spagna) il 22/03/1960~~. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 197.600,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
29	93437599D8	€ 197.600,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Roma;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_10370307**, in data **02/10/2020** e con scadenza il **02/01/2021**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED], intrattenuti dal medesimo presso l'Istituto Banco Popolare Soc. Coop. ABI 05651 - CAB 03359 - IBAN IT56087064033590000000000003399.
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~Finis Investment s.p.a. - DGE1687373~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott. Dr. Carlos Faro Fortes, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.

5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°29 - CIG: **93437599D8**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15/03/1958, Codice Fiscale: ~~01948180649~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Alifax S.r.l., sede legale in Polverara (PD), alla Via Petrarca n. 2/1, 35020, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 04337640280, P. IVA 04337640280, domiciliata ai fini del presente atto in Polverara (PD), alla Via Petrarca n. 2/1, in persona del Procuratore Speciale Sig. Luca Pettenuzzo nato a Vicenza (VI) il 11/08/1973, in forza dei poteri conferiti con Procura come atto del notaio ~~Giulio in Padova, repertorio n. 2161 e raccolta n. 1761~~ registrata all'Ufficio Territoriale delle Imprese di Padova in data 28/04/2020 al n. 2865 serie 14, residente in Barbarano Mossano (VI) alla Via A. D'Adda n. 42/B, C.F. ~~04337640280~~. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 1.075.682,00** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 6.759,20** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo obbligatori	Importo auspicabili	Importo totale
4	934185027F	€ 140.480,00	€ 0,00	€ 140.480,00
19	9342411173	€ 181.310,60	€ 0,00	€ 181.310,60
20	93424143EC	€ 182.878,00	€ 0,00	€ 182.878,00
33	9343830471	€ 131.485,40	€ 6.759,20	€ 138.244,60
40	93439073FC	€ 261.904,00	€ 0,00	€ 261.904,00
41	9343918D0D	€ 177.624,00	€ 0,00	€ 177.624,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Padova;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **INPS_09429455**, in data **26/01/2021** e con scadenza il **27/03/2021**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;

- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
 - ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
-
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
 - ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
 - ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
 - ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
-
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
 - ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
 - ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED], intrattenuto dal medesimo presso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da **REVO I** **S.p.A.** **8-2020605** alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Luca Pettenuzzo, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa

dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 0490992000 – PEC gare@pec.alifax.com
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **“fuori produzione”** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N°4 - CIG: **934185027F**
 - LOTTO N°19 - CIG: **9342411173**
 - LOTTO N°20 - CIG: **93424143EC**
 - LOTTO N°33 - CIG: **9343830471**
 - LOTTO N°40 - CIG: **93439073FC**
 - LOTTO N°41 - CIG: **9343918D0D**

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd.

embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano

pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

LOTTO 17 (CIG 93422848A3)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI APELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Arnika S.r.l., sede legale in Milano, alla Via N. Battaglia n. 34, 20127, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 08653430150, P. IVA 08653430150, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, alla Via N. Battaglia n. 34, in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Giuseppa De [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 47.844,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
17	93422848A3	€ 47.844,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo INAIL_10031300, in data 05/10/2023 e con scadenza il 02/02/2024;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 000042544700, intrattenuti dal medesimo presso l'istituto BBVA - ABI 05007 - CAB 54450 - IBAN IT 21 0000701100000042544700
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~DEIUS Informatica SpA, polizza n. 2032131~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Giuseppa De Salvo, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di

curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 0226866211 - PEC ~~medica@legambiente.it~~
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°17 - CIG: **93422848A3**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
APELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15/03/1958, Codice Fiscale
PZZRNT58L15L059L, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Arrow Diagnostics S.r.l., sede legale in Genova, 16152, alla Via Rolla n. 26, iscritta al Registro delle
Imprese di Genova al n. 01383850995, P. IVA 01383850995, domiciliata ai fini del presente atto
in Genova, 16152, alla Via Rolla n. 26, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Franco
Maccheroni nato a Torino il 21/10/1962, Codice Fiscale MACFNR62L02L001L, in qualità di Legale
Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua
carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche
"Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 499.866,40** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 118.924,64** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato	Importo auspicabili	Importo totale
43	934398110E	€ 199.966,40	€ 79.024,64	€ 278.991,04
44	9343987600	€ 299.900,00	€ 39.900,00	€ 339.800,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita
agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Genova;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **INPS_27844487**, **in data 14/03/2023 e con scadenza il 28/01/2024**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili” e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- [illegible]

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~UnipolSai Assicurazioni SpA, polizza n. 1/10755/26/190502000~~, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Franco

Maccheroni, nato a [REDACTED] il 31/10/1962, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
[REDACTED]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto

sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

- direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	CIG
43	934398110E
44	9343987600

- Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd.

embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano

pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

LOTTO 1(CIG 9341727CFB)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 13/03/1938, Codice Fiscale ~~0228413011501150591~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Beckman Coulter S.r.l., sede legale in Cassina de Pecchi (MI), alla Via Roma n. 108, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04185110154, P. IVA 04185110154, domiciliata ai fini del presente atto in Cassina de Pecchi (MI), alla Via Roma n. 108, in persona del Procuratore Speciale Sig.ra Elena Gilardi, nata a Torino il 11/03/1982 e residente in Cassina de Pecchi (MI), alla Via Ospedale n.3, C.F. 01811150219. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 387.847,72** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
1	9341727CFB	€ 387.847,72

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCHIA di Milano Monza Brianza Lodi;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_10091115**, in data **11/11/2015**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 100000005042 intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto Banca Comitale SpA, ABI 03069 - CAB 03061 - IBAN IT 0306903069030611100000005042.
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 19 del Capitolato si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~REI S Insurance SpA, polizza n° 2313563~~, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Filadelfo Castorina, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà

uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
~~1. 02/9539931 - PEC info@aziendaospedaliera-moscatti.it~~
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **“fuori produzione”** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°1 - CIG: **9341727CFB**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente

sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai

suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVERLLINO

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVERLLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, [REDACTED] n. 15/08/1973, C.F. [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Becton Dickinson Italia S.p.A., sede legale in Milano, alla Via Enrico Cialdini n. 16, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. MI 20161, P. IVA 00803890151, domiciliata ai fini del
presente atto in Milano, alla Via Enrico Cialdini n. 16, in persona dell'Amministratore Delegato e
legale rappresentante Sig. Giorgio Benigni n. [REDACTED] 22/06/1977, C.F. [REDACTED]
[REDACTED]. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale
interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa
potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito
per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 1.728.483,92** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 65.748,60** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato	Importo auspicabili	Importo totale
12	934209195E	€ 1.155.231,92	€ 65.745,60	€ 1.220.977,52
16	9342264822	€ 178.580,00	€ 0,00	€ 178.580,00
27	9343722B4F	€ 394.672,00	€ 0,00	€ 394.672,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_13021526**, in data **01/10/2022** e **01/01/2023**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;

- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c ~~Banconto di 000000010000~~, intrattenuto dal medesimo presso l'~~Istituto Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP~~ ~~Par. 1 - ABI 01005 - CAB 01600 - IBAN IT070100501600000000010005~~.
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro gruppo BNP Paribas, po[REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Giulia Cerfeda, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà

uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 02482401 – PEC bdufficiogare@legalmail.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **“fuori produzione”** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N° 12 – CIG: **934209195E**
 - LOTTO N° 16 – CIG: **9342264822**
 - LOTTO N° 27 – CIG: **9343422B4F**
- Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della

Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei

confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. GIORGIO BENIGNI

Firma _____

Firma firmato digitalmente

Avellino, li 10 / 01 / 2024

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. GIORGIO BENIGNI

Firma firmato digitalmente

Avellino, li 10 / 01 / 2024



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

LOTTO 34(CIG 9343837A36)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
APELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a ~~Avellino, il 15/03/1958, Codice Fiscale:~~
~~022841301450591~~, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

BioMérieux Italia S.p.A., sede legale in Bagno a Ripoli (FI), alla Via di Campigliano 58 Loc. Ponte
a Ema, 50012, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 07146020586, P. IVA
01696821006, domiciliata ai fini del presente atto in Bagno a Ripoli (FI), alla Via di Campigliano
58 Loc. Ponte a Ema, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Efstathios Chorianopoulos,
nato a ~~Aiglii Anagiriol (Greece) il 03/07/1961 e residente in Marousi, Atene (Greece) alla Via~~
~~Navalioia n. 3, C.A. n. 1104203211311~~. Nel contesto del presente atto indicato come
"Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse
della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua
firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 336.000,00** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
28	9343747FEF	€ 336.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Firenze;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **074111_18025052**, in data **01/10/2023** e con scadenza il **01/02/2024**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul ~~C/C Bancario n. 100000007950, ABI 03007 - CAB 02007 - IBAN IT230300902007100000007950.~~
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., polizza n°. XXXXXXXXXXXX, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott. Efstathios Chorianopoulos, ~~in qualità di amministratore delegato (GdL) il 22/07/2014~~, con il compito di

emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 055644571 - PEC gare.contratti@pec.azionefarm.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto

sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

- direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°28 - CIG: **9343747FEF**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà

opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

LOTTO 34(CIG 9343837A36)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
APELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

BioMol Laboratories S.r.l., sede legale in Napoli, alla Via Niccolò Tommaseo n. 14, iscritta al
Registro delle Imprese di Napoli al n. 08866061214, P. IVA 08866061214, domiciliata ai fini del
presente atto in Napoli, alla Via Niccolò Tommaseo n. 14, in persona del legale rappresentante
Sig. Massimo Varriale, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Nel contesto del
presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel
nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente
impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 160.060,00** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 37.760,00** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato	Importo auspicabili	Importo totale
34	9343837A36	€ 160.060,00	€ 37.760,00	€ 197.820,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita
agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

- operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
 6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Napoli;
 7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_10034733**, in data **05/10/2023** e con scadenza il **02/02/2024**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea,

fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 100000010200; ABI 03069 - CAB 05190 - IBAN IT 100306905190100000010200.
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., polizza n°. [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuo del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Massimo

Varriale, nato a [redacted] il [redacted], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
[redacted]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.

6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°34 - CIG: **9343837A36**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della

Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei

confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVERLINO

LOTTO 30 (CIG 9343767075)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVERLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Averlino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 13/05/1956, Codice Fiscale:
PZZUTR5605131089, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Bio-Rad Laboratories S.r.l., sede legale in Segrate (MI), alla Via B. Cellini n. 18/A, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00801720152, P. IVA 00801720152,
domiciliata ai fini del presente atto in Segrate (MI), alla Via B. Cellini n. 18/A, in persona del
Procuratore Speciale Sig.ra Monica De Polo, nata a Milano, il 29/11/1971, Codice Fiscale:
PZZUTR5605131089, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019. Nel contesto del presente atto
indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la
medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Averlino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 156.436,80** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 93.636,40** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato	Importo auspicabili	Importo totale
30	9343767075	€ 156.436,80	€ 93.636,40	€ 250.073,20

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano Monza Brianza Lodi;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **031415_18551748**, in data **30/03/2023** e con scadenza il **20/01/2024**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul ~~conto corrente n. 125026016, intestato a DBI 00566 - C.A.P. 01600 - IBAN ITW00566601600000125026016~~, intrattenuto dal ~~DBI 00566 - C.A.P. 01600 - IBAN ITW00566601600000125026016~~.
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Generali Italia S.p.A., polizza n. 188236746, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Monica De Polo, nata a [REDACTED] il 29/11/1971, [REDACTED], [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle

quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
tel. 022166911 - PEC gare@bio-rad.posteccc.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **“fuori produzione”** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°30 - CIG: **9343767075**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente

sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai

suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
APELLINO

LOTTO 2 (CIG 9341812323)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
APELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15/03/1958, Codice Fiscale
PZZRNT58L15I039L, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

BLS Blue Lab Service S.r.l., sede legale in Visciano (NA), alla Via Liveri n. 9, iscritta al Registro
delle Imprese di Napoli al n. 07730391211, P. IVA 07730391211, domiciliata ai fini del presente
atto in Visciano (NA), alla Via Liveri n. 9, in persona del legale rappresentante Dott. Aniello Carifi
nato a Napoli, il 18/06/1968, Codice Fiscale CARFNI68L18I039L, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale
interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa
potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito
per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 10.800,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
49	93441257E1	€ 3.800,04
52	9344145862	€ 7.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Napoli;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **INPS_41995600**, in data **12/07/2021** e con scadenza il **07/11/2021**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c **[REDACTED]**; intrattenuti dal medesimo presso l'istituto **[REDACTED]** ABI 07601 - CAB 03400 - **[REDACTED]**
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, polizza n. 01191/34/50040255, alla polizza n. 01191/34/50040189 alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione

- delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
 4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
 6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,

- 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott. Aniello Carifi,

con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
~~tel. 0615111010 - PEC info@pec.it~~
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto

sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

- direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N°49 - CIG: **93441257E1**
 - LOTTO N°52 - CIG: **9344145862**Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della

Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei

confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI AVELLINO.

CONTRATTO

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Milano Monza Brianza Lodi;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo INAIL_18558884, in data 01/10/2022 e con scadenza il 29/01/2024.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- [illegible]

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., polizza n°. ~~1/100610/06/107411705~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott. Francesco Pelliccia, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà

uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
1. 02020001522 - PEC L. [redacted] di [redacted]
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti

presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **“fuori produzione”** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°2 - CIG: **9341812323**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente

sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai

suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO 6 (CIG 93418892AE)
LOTTO 13 (CIG 93421623F7)
LOTTO 15 (CIG 9342234F5E)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 13/03/1956, Codice Fiscale:
[REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Diasorin Italia S.p.A., sede legale in Saluggia, alla Via Crescentino snc, iscritta al Registro delle
Imprese di Vercelli al n. 02749260028, P. IVA 02749260028, domiciliata ai fini del presente atto
in Saluggia, alla Via Crescentino snc, in persona del Procuratore Speciale Sig.ra Elisabetta Leone,
nata a Roma il 29/11/1979, C.F. [REDACTED]. Nel contesto del presente atto indicato
come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la
medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 1.131.400,00** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 100.004,16** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato	Importo auspicabili	Importo totale
6	93418892AE	€ 703.600,00	€ 100.004,16	€ 803.604,16
13	93421623F7	€ 271.800,00	€ 0,00	€ 271.800,00
15	9342234F5E	€ 156.000,00	€ 0,00	€ 156.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Vercelli;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_57765154**, in data **18/08/2023** e successivamente il **17/12/2023**, **18/08/2023** e successivamente il **17/12/2023**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;

- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
 - ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
-
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
 - ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
 - ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
 - ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
-
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
 - ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
 - ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c ~~XXXXXXXXXXXX~~; ~~IBAN IT6036035037010000001120~~;
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da [REDACTED] alla condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione

- delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
 4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
 6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,

- 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Elisabetta

Leone [redacted] nata a Roma il 26/11/1973, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

[redacted] tel. 061461326/347 - PEC info@mediasoft.it

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto

sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

- direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N°6 - CIG: **93418892AE**
 - LOTTO N°13 - CIG: **93421623F7**
 - LOTTO N°15 - CIG: **9342234F5E**
- Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATT" DI
AVERLINO

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 18/02/1938, Codice Fiscale: PZZUTR43011510597, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Euroimmun Italia S.r.l. con Socio Unico, sede legale in Padova, al Corso Stati Uniti n. 4, 35127, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03680250283, P. IVA 03680250283, domiciliata ai fini del presente atto in Padova, al Corso Stati Uniti n. 4, in persona DELL'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Fabio Valenti nato ~~██████████~~ il ~~06/09/1976~~ ed in residence alla Via Gradini n. 17, C.F. ~~██████████~~. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970** del **20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 387.512,00** oltre IVA + auspicabili pari a **€ 62.344,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo auspicabili	Importo obbligatorî	Importo aggiudicato
9	93420149D3	€ 14.784,00	€ 147.252,00	€ 162.036,00
38	93438916C7	€ 47.560,00	€ 240.260,00	€ 287.820,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCHIA di Padova;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **INPS_37937792**, in data **07/10/2020** e con scadenza il **04/02/2021**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 100000011323, intrattenuti dal medesimo presso Istituto Banca d'Italia - ABI 03002 - CAB 12117 - IBAN IT 17120300212117100000011323.
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~March Insurance plc, polizza n. 281111111~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Barbara Cecchini, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di

curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

~~tel. 0197888176 - PEC comunicazioni@aziendaospedaliera-moscato.it~~

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "*recall*", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "*recall*";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "*recall*".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
 - LOTTO N°9 - CIG: **93420149D3**
 - LOTTO N°38 - CIG: **93438916C7**
 - Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente

sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione

di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai

suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO 2 (CIG 9341812323)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15/07/1956, Codice Fiscale: **[REDACTED]**, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Fujirebio Italia S.r.l., sede legale in Pomezia (RM) alla Via Pontina km 29, 00071, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 058486611009, P. IVA 058486611009, domiciliata ai fini del presente atto in Pomezia (RM) alla Via Pontina km 29, in persona del legale rappresentante Sig. Michele Marfori nato a Livorno il 10/04/1960 e residente in Oslo Sopia (BG) alla Via Archimede n. 217/B, C. **[REDACTED]**. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 121.664,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
24	93436575AD	€ 121.664,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Roma;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **INPS_57912056**, in data **05/10/2022** e con scadenza il **02/02/2024**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~Garanti, polizza n. 2226485~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione del

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Michele Marfori nato a ~~_____~~ il 16/01/1986, C.F. ~~_____~~, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta

osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

tel. 0676526766 - PEC garcia.jesio@regimmi.it

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°24 - CIG: **93436575AD**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Moscati

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO 50(CIG 9344133E79)

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
AVELLINO** (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in
Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale
01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, n. [REDACTED] di [REDACTED] 15/09/1959, C. di [REDACTED]:
[REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C.
n. 112 del 08/08/2019.

E

Liofilchem S.r.l., sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Scozia snc, 64026, iscritta al
Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia al n.00530130673, P. IVA 00530130673, domiciliata
ai fini del presente atto in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Scozia snc, in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dr. Silvio Brocco, nato a [REDACTED] (TE) il
10/10/1949 e residente in Roseto degli Abruzzi, alla Via Veronese n.12, C.F.
[REDACTED]. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene,
agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in
virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità
anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha
aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della
fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di
consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera
"San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo
quadriennale pari a **€ 5.525,20** oltre IVA:

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
50	9344133E79	€ 5.525,20

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita

agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA del Gran Sasso d'Italia;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INAIL con numero di protocollo **INAIL_51656562**, in data **01/10/2022** e con scadenza il **01/02/2024**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed

invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto Bancario Popolare di Bari S.p.A., ABI 05121 - C.A.D. 575229 - ID 1314731305131575000000000011100.
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., polizza n°. ~~17/19777/26/19385179~~, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;

- 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott. Silvio Brocco,

nato a Finceto (11) il 16/10/1949, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
fax: 0858988888 tel: 0858988745 PEC: amministrazione@pedioli.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto

sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

- direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°50 - CIG: **9344133E79**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2. Qualora l'appaltatore non assolverà gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

- 1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà

opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Liofilchem S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dr. Silvio Brocco
F. to digitalmente

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, li __/ __/ _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI AZIENDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO.

CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ANALITICI,
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI AI LABORATORI
AZIENDALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI
AVELLINO

LOTTO 54 (CIG 9344156178)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato [REDACTED] a Napoli, il 15/03/1958, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Neotec CBS S.r.l., sede legale in Napoli, alla Via Medina n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 08761741217, P. IVA 08761741217, domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, alla Via Medina n. 5, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Bruno Sogaro [REDACTED] nato a Napoli il 01/03/1961 e residente in Napoli alla Via [REDACTED] n. 71, C.F. [REDACTED] e [REDACTED]. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. **970 del 20/09/2023** il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la **Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**
2. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencato per un importo quadriennale pari a **€ 26.496,00** oltre IVA

Lotto	CIG	Importo aggiudicato
54	9344156178	€ 26.496,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

3. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il disciplinare, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Napoli;
7. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS con numero di protocollo **I-TP-00000001**, in data **02/11/2023** e con scadenza il **01/03/2024**;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture a Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto **la Procedura aperta per l'affidamento quadriennale della fornitura in noleggio di strumenti analitici e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino**, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

3. La durata del contratto è pari a **48 (quarantotto) mesi** a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito qualora il lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature, dalla data di stipula del presente contratto nel caso non ne sia previsto l'utilizzo.
4. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
5. È prevista facoltà per la Stazione di esercitare opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla definizione delle nuove procedure e comunque per un periodo non superiore a 180giorni.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero

avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori oggetto del Contratto.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:

- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. 000106053012; intrattenuti dal medesimo presso l'Istituto U... di ... ABI 02000 ... CAB 02162 ... IBAN IT66702000003162000106053012
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 11 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Zurich Insurance plc, polizza ~~10.000.000~~ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r./PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Martina Cellini, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di

curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di telefono e l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
0817599962 PEC: [REDACTED]@legallab.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "*recall*", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "*recall*";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "*recall*".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo

specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

- a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
- LOTTO N°54 - CIG: **9344156178**
Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
 - 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo

compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. BRUNO SOGARO

Firma _____

NEOTEC CBS s.r.l.
L' Amministratore
Firma Bruno Sogaro

Avellino, li 15/ 01/ 2024

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore

Dott. BRUNO SOGARO

NEOTEC CBS s.r.l.
Firma L' Amministratore Bruno Sogaro

Avellino, li 15/ 01/ 2024